

CITTA' DI TRENTOLA DUCENTA

Provincia di Caserta

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 12-12-1013

Oggetto: Nomina Legale - Ricorso al TAR Regionale Campania da parte della Dott.ssa Luisa Abbate e della Dott.ssa Filonilla Rossi / Comune di Trentola Ducenta.

L'anno duemilatredici il giorno del mese di DEURKE alle ore 18,56 nella sala delle adunanze della Sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. Presiede la seduta GRIFFO Michele nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.ri:

COGNOME E NOME			Presenti Assenti
GRIFFO Michele	Sindaco	- My	$-\frac{\times}{\times}$
PAGANO Domenico	Vice Sindaco	Mogeur	<u>></u>
COPPOLA Giuseppe	Assessore	- Compy	<u> </u>
PEZONE Angelo	Assessore	1 July	X
RAMASCHIELLO Ciro	Assessore	L Ra	X =

Partecipa alla seduta il Segretario Generale: Dott.ssa Gelsomina Terracciano

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

- □ il responsabile dei servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c.1, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
- □ il Segretario comunale (artt. 49, c. 2, e 97, c. 4.b, del T.U. n 267/2000 e successive modificazioni); per quanto concerne la regolarità amministrativa;
- □ il responsabile di Ragioneria, in ordine alle regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni).

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

Che è stato notificato ricorso al TAR Regionale Campania prot. n. 13644 del 18.11.2013 da parte della Dott.ssa Luisa Abbate legale rapp.te p.t. e titolare della "Farmacia Abbate di Luisa Abbate s.a.s." e della Dott.ssa Filonilla Rossi in qualità di legale rapp.te e titolare della "Farmacia Rossi — Dott.ssa Filonilla", per l'annullamento previa sospensiva del bando di gara n. 5165646, pubblicato all'Albo pretorio comunale in data 18.10.2013 per procedura aperta per la selezione del socio privato per la gestione della Farmacia Comunale;

Vista la proposta del responsabile di Settore;

Vista la seguente normativa:

Il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

Lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del D.L.vo n. 267/2000;

Con voti unanimi;

DELIBERA

- 1. Di stabilire che la premessa è parte integrante del presente dispositivo;
- 2. Di autorizzare la costituzione in giudizio avanti al TAR Regionale Campania;
- 4. Di stabilire l'onorario di € 1.500,00 oltre IVA e CPA oltre spese da impegnarsi sul cap. 124 del redigendo bilancio 2014;
- 5. Di demandare al responsabile dell'ufficio contenzioso ogni adempimento necessario ivi compreso l'impegna spesa;
- 6. Successivamente, stante l'urgenza con separata ed unanime votazione di rendere immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

Che è stato notificato ricorso al TAR Regionale Campania prot. n. 13644 del 18.11.2013 da parte della Dott.ssa Luisa Abbate legale rapp.te p.t. e titolare della "Farmacia Abbate di Luisa Abbate s.a.s." e della Dott.ssa Filonilla Rossi in qualità di legale rapp.te e titolare della "Farmacia Rossi – Dott.ssa Filonilla", per l'annullamento previa sospensiva del bando di gara n. 5165646, pubblicato all'Albo pretorio comunale in data 18.10.2013 per procedura aperta per la selezione del socio privato per la gestione della Farmacia Comunale;

Ritenuto dover proporre controdeduzioni per cui bisogna essere rappresentati e difesi;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del Decreto Lgs. 2000;

PROPONE

Stabilire per tale scopo la somma di € 1.500,00 oltre IVA e CPA e oltre spese con imputazione al cap. 124 del redigendo bilancio 2014;

Dare atto che l'incarico sarà efficace su accettazione del legale interessato;

Dare alla presente immediata eseguibilità.

CITTA' DI TRENTOLA DUCENTA

18 NOV 2013

Studio Legale dell'avy. Paolo Trofino

Isola G2, Centro Direzionale, 80143 Napoli tel: 081 7879391 - fax: 081 7879391

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA

Ricorre la dott.ssa Luisa Abbate, in qualità di legale rapp.te p.t. e

titolare della "Farmacia Abbate di Luisa Abbate sas", sita in Trentola

Ducenta alla Via Nuova Cottolengo n. 48. P.iva 03481100612, e la

dott.ssa Filonilla Rossi, in qualità di legale rapp.te p.t. e titolare

della "Farmacia Rossi – Dott.sa Filonilla", sita in Trentola Ducenta

alla Via Natale di Roma n. 61, P.iva 00441010618, rapp.te e difese,

giusta mandato a margine, dall'avv. Paolo Trofino, C.F.

TRFPLA49P07A512Q (che indica i seguenti recapiti per le comuni-

cazioni telematiche fax n. 0817879391. PEC: avvpaolotrofi-

no@pec.it), con il quale elett.te domiciliano in Napoli al Centro

MOT. N. 13644

CAMPANIA

Direzionale, Isola G2,

Copia

Avv. Paolo Trofino

con la presente Vi conferisco il più ampio mandato di rappresentarmi e difendermi, nella presente procedura ed atti consequenziali con ogni più ampia facoltà di legge compresa quella di proporre motivi aggiunti, transigere e desistere e ritengo il Vostro operato per rato e fermo senza bisoano di ulteriore ratifica. Eleggo domicilio con Voi in Napoli, al Centro Direzionale - Isola G2., delegandovi a sottoscrivere per me il presente ed ogni altro atto del procedimento. Vi autorizzo all'uopo al trattamento dei miei dati sensibili ai sensi del D.Lgs n. 196/2003.

NAPOLI

f.to Luisa Abbate f.to Filonilla Rossi per autentica

f.to Avv. Paolo Trofino

per l'annullamento, previa sospensiva

a) del bando di gara n. 5165646, pubblicato all'Albo pretorio comunale in data 18.10.2013, con il quale Responsabile del Procedimento <u>del Comune di Trentola Ducenta ha indetto una procedura aperta per</u> la selezione del socio privato per la gestione della farmacia comunale, con capitale sociale di € 10.000,00; **b)** di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenti e quindi anche: c) della deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 20.9.2002 con la guale il Comune ha <u>ຍອຍງະເກີລໂດ il diritto di prelazione sulla sede di nuova istituzione; d)</u> della deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 28.1.2003 con la

quale sono state individuate le forme di gestione della 3° sede

farmaceutica; e) della deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del		
 5.3.2004 (o di altra data) con la quale la Giunta ha individuato le		
 sede farmaceutiche; f) della deliberazione di Consiglio Comunale n.		
 50 del 20.7.2012 con la quale ha fissato le modalità di gestione della		
3° sede farmaceutica mediante la costituzione di una società a		·
 responsabilità limitata; g) della deliberazione di C.C. n. 5 del		
 9.1.2013; h) dello studio di fattibilità economico – finanziario approva-		
 to con delibera di G.C. n. 125 del 6.7.2012;		
 FATTO		
1. Il Comune di Trentola Ducenta, con una popolazione di circa		
 17000 abitanti, è attualmente dotato di 2 sedi farmaceutiche a		
 gestione privata.		
 Di tali sedi sono, rispettivamente, titolari le ricorrenti, dott.ssa Luisa		
Abbate e la dott.ssa Filonilla Rossi.		<u>y</u>
 2. Con bando pubblicato in data 18.10.2013 il Comune ha indetto		<u></u>
 una procedura aperta per la selezione di un socio privato per la		
 gestione della farmacia comunale.		
 3.Dalla lettura di tale bando le ricorrenti hanno potuto apprendere		
 che:		
 a) con deliberazione di C.C. n. 32 del 20.9.2002 il Comune ha		
 esercitato il diritto di prelazione sulla 3° sede farmaceutica, istituita		
con Decreto dell'Area Generale di Coordinamento della Regione		
Campania n. 306 del 18.4.2002;		
 b) con deliberazione di C.C. n. 50 del 28.1.2003 sono state indivi-		<u> </u>
duate le forme di gestione di tale nuova sede;		
	1	

	c) con deliberazione di G.C. n. 48 del 5.3.2004 la Giunta ha indivi-
	duato le sedi farmaceutiche del Comune;
	d) con deliberazione di C.C. n. 50 del 20.7.2012 sono state fissate le
·	modalità di gestione della 3° sede farmaceutica mediante la costitu-
	zione di una società a responsabilità limitata denominata "GESTIO-
42	NE FARMCACIA COMUNALE" con capitale sociale di € 10.000,00
	da sottoscriversi quanto all'80% da parte del socio privato e delibera-
	to di voler esercitare il diritto di prelazione sulla suaccennata sede;
	e) della deliberazione di GC. n. 125 del 6.7.2012 con la quale si è
	stabilito che la società, dopo la sua costituzione, dovrà sottoscrivere
	un aumento di capitale sociale fino ad € 100,000,00 e che la quota di
	capitale che rimarrà al Comune sarà pari a complessivi € 20,000,00.
	4. A seguito di istanza di accesso agli atti presentata in data
	31.10.2013 la dott.ssa Abbate ha avuto, in parte, conoscenza dei
	summenzionati provvedimenti.
	Nel riservare la proposizione di motivi aggiunti una volta acquisita
	l'integrale documentazione del procedimento volto all'istituzione e
	gestione della Farmacia comunale, sin d'ora si può affermare che i
	provvedimenti impugnati sono illegittimi e vanno annullati per i
	seguenti
	MOTIVI
	I - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 41 E 97 DELLA COSTITUZIONE.
- 6	VIOLAZIONE DELL'ART. 14 DEL D.L. N. 78/2010 CONV. IN L. N.
e-&	122/2010. ECCESSO DI POTERE. ERRORE NEI PRESUPPOSTI.
·	I provvedimenti impugnati sono palesemente illegittimi per violazione

delle norme indicate in epigrafe.	
Statuisce infatti l'art. 14, comma 32, del D.L. n. 78 del 2010 che "	<i>j</i>
comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti non possono)
costituire società".	
Nella specie la popolazione del Comune di Trentola Ducenta è di grar)
lunga inferiore ai trentamila abitanti previsti dalla norma e si attesta	a 3
intorno ai 17000.	
Ne consegue, dunque, la totale preclusione per l'Ente a procedere	
alla costituzione di una società per la gestione della farmacia comu-	-
nale e quindi anche a bandire una procedura ad evidenza pubblica	
per l'individuazione del socio privato che ne andrà a far parte.	
Tale divieto è stato a più riprese stigmatizzato sia dall'Autorità per la	
Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (delibera-	-
zione n. 83 del 6.10.2011) che dalla Corte dei Conti la quale, chiama-	5
ta ad esprimersi proprio sulla possibilità di costituire una società mista	*
per la gestione di una farmacia comunale in un Comune con popola-	
zione inferiore a 30.000 abitanti, ha precisato che "a seguito	
dell'entrata in vigore dell'art. 14, comma 32, del D.L. n. 78/2010 gl	,
enti locali non possono procedere alla costituzione di società d	j
capitali, se non associandosi con altri enti per raggiungere una quota	
minima di popolazione pari a 30000 abitanti. Nel caso prospettato da	
Comune, pertanto, non è possibile avvalersi della società per la	
gestione della farmacia comunale in quanto avente popolazione	
inferiore a 30000 abitanti" (Corte dei Conti, Sez. Regionale Lombar-	÷.
dia, parere n. 570 del 8.11.2011; n. 959 del 18.10.2010).	

	In particolare con l'art. 14, comma 32, del richiamato D.L. n. 78/2010,
	è stata "radicalizzata" la limitazione già prevista dall'art. 3 comma 27
	e ss. della legge 244/07 che dispone il divieto per tutte le amministra-
	zioni pubbliche di cui all'art. 1 del d.lgs. 165/01 di "costituire
<u>ಷ</u>	società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi
<u></u>	non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità
	istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni
-	anche di minoranza in tali società".
	La misura è diretta a contenere il fenomeno della proliferazione delle
	società pubbliche, per garantire un maggior grado di trasparenza e
	responsabilità nella spesa pubblica ed il rispetto del patto di stabilità
	interno.
	Con la norma in esame, quindi, il legislatore ha voluto vietare - ai soli
	Comuni con meno di 30.000 abitanti - la possibilità di procedere alla
-	costituzione di società imponendo l'obbligo di liquidare anche quelle
79884	eventualmente già costituite alla data di entrata in vigore della norma
	con bilancio in perdita.
	In ragione di tanto la scelta del Comune di Trentola Ducenta, con
	popolazione inferiore ai 30000 abitanti, di procedere alla costituzione
	di una società destinata alla gestione della farmacia comunale, al
	pari della procedura indetta per la selezione del socio privato che
	entrerà a far parte di tale società, è sicuramente illegittima in quanto
	in palese contrasto con le disposizioni legislative sopra richiamate.
- 63	II – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 41 E 97 DELLA COSTITUZIONE.
	VIOLAZIONE 9 DELLA L. 02.04.1968 N. 475. VIOLAZIONE

	DELL'ART. 34, COMMA 25, DEL D.L. N. 179/2012 (COME MOD. ED	
	INTEGR. DALLA L.n. 221/2012). VIOLAZIONE DEL GIUSTO	
	PROCEDIMENTO. ERRORE NEI PRESUPPOSTI.	
	1. Il Bando di gara, ed i provvedimenti in esso richiamati, sono in ogni	
	caso illegittimi per palese violazione del combinato disposto delle	
	norme indicate in epigrafe che attualmente precludono di gestire	<u>~</u>
	farmacie comunali con le modalità ivi prefigurate.	
	2. Ed invero per effetto delle disposizioni introdotte dall'art. 34 della L.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	n. 221/2012 , alle farmacie comunali continuano ad applicarsi, in via	
	esclusiva, le norme contenute nella L. n. 475/68 che non contempla	
	la società mista tra le modalità di gestione delle stesse.	
	In particolare la nuova normativa, nel disciplinare l'affidamento e la	
	gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica (a seguito della	·
	dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 della L. n.	
	148/2011), fa salve le disposizioni dell'art. 9 della citata L. n. 475 del	
	1968, secondo la quale le farmacie comunali possono essere gestite	
	unicamente in economia, a mezzo di azienda speciale, a mezzo di	
	consorzi tra comuni oppure attraverso società di capitali costituite tra	
	il comune e i farmacisti dipendenti, ma non invece attraverso il	
***************************************	modello della società mista.	
	2. Al fine di comprendere la portata della novella legislativa di recente	
	introdotta appare, tuttavia, opportuno procedere preliminarmente	
	all'esatta ricostruzione del quadro normativo di riferimento:	
	a) Con l'introduzione dell'art. 9 della L. n. 475/68 si è espressamente	- A
	previsto che "La titolarità delle farmacie che si rendono vacanti e di	

	quelle di nuova istituzione a seguito della revisione della pianta
	organica può essere assunta per la metà dal comune. Le farmacie di
	cui sono titolari i comuni possono essere gestite, ai sensi della legge
	8 giugno 1990, n. 142, nelle seguenti forme:
	a) in economia;
<u> </u>	b) a mezzo di azienda speciale;
	c) a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui
	sono unici titolari;
	d) a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti
	che, al momento della costituzione della società, prestino servizio
	presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità. All'atto della
	costituzione della società cessa di diritto il rapporto di lavoro dipen-
	dente tra il comune e gli anzidetti farmacisti.
* <u></u>	Tale previsione normativa appariva caratterizzata da un rapporto di
-	specialità con la disciplina generale della gestione dei servizi pubblici
	locali (art. 22, comma 3, 1. 8 giugno 1990, n. 142).
	b) Su questo tessuto normativo si è innestato l'art. 12, comma 1, della
	L. 23 dicembre 1992, n. 498 (poi abrogato dall'art. 274 del d. lgs. 18
	agosto 2000, n. 2.67, del quale fra poco si dirà), a tenor del quale "Le
	province e i comuni possono, per l'esercizio di servizi pubblici e per la
	realizzazione, delle opere necessarie al corretto svolgimento del
	servizio nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di
	interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazio-
. 5	ne statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti,
	costituire apposite società per azioni, anche mediante gli accordi in

	programma di cui al comma 9, senza il vincolo della proprietà maggio-	
	ritaria di cui al comma 3, lettera e), dell'art 22 della legge 8 giugno	
	1990, n. 142, e anche in deroga a quanto previsto dall'art 9, primo	
<u> </u>	comma, lettera d), della legge 2 aprile 1968, a 475. come sostituita	
	dall'art. 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Gli enti interessati	
	provvedono alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei	
	titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. L'atto	
	costitutivo delle società deve prevedere l'obbligo dell'ente pubblico di	
	nominare uno o più amministratori e sindaci. Nel caso di servizi	
,,,,, t. =	pubblici locali una quota delle azioni può essere destinata	
	all'azionarlo diffuso e resta comunque sul mercato".	
	Il riferimento espresso alla normativa speciale in materia dì gestione	
	di farmacie ("anche in deroga a quanto previsto dall'art. 9, primo	,
	comma, lettera d), della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituita	<i>y</i>
	dall'art, 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362") ha comportato il	-
	parziale venir meno della specialità stessa, determinando, in questa	
	parte, l'assoggettamento della gestione delle farmacie alla disciplina	
	generale dei servizi pubblici locali. E' importante rilevare, peraltro, che	
	la normativa speciale era semplicemente derogata e non abrogata,	
	sicché essa rimaneva pienamente in vigore.	
	c) Il contesto normativo ha poi subito ulteriori modifiche.	
	Prima, infatti, è sopravvenuto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che ha	
	ridisciplinato le modalità di gestione dei servizi pubblici locali (artt. 113	£ .
	e 116, nel quale ultimo è stato trasfuso l'art. 12, comma 1, della 1.	4 ·
	498 del 1992, ma facendo più ampio riferimento, anziché alla deroga	

	alle sole forme della 1 n. 475 dol 1968, alla doroga ai vinceli dori centi
	alle sole forme della 1. n. 475 del 1968, alla deroga ai vincoli derivanti
	da disposizioni di legge specifiche"), poi la L. 28 febbraio 2001, n 26,
	che ha novellato l'art. 116 del TUEL, poi, ancora, la legge finanziaria
	2002 (1. 28 dicembre 2001, n. 448) che ha novellato l'art 113 dello
	stesso TUEL, ulteriormente modificato dal d. 1. 30 settembre 2003, n
	269, e dalla 1. 24 dicembre 2003, n. 350.
	Non interessa, qui, soffermarsi specificamente sul contenuto delle
	previsioni legislative confusamente succedutesi in un così breve lasso
	dì tempo. Conta ricordare, semmai, che la giurisprudenza, in più di un
	occasione, ha pacificamente ritenuto che tali disposizioni fossero
	applicabili anche alla gestione delle farmacie comunali, essendo
	venuto meno l'iniziale rapporto di specialità che le differenziava dalla
	gestione degli altri servizi pubblici locali (in particolare, TAR Lombar-
ř.	dia, Milano, Sez. I11, 27 giugno 2002, n. 2654).
	Conseguentemente, la gestione delle farmacie comunali poteva
	essere organizzata in tutte le forme previste dalla normativa generale
	sui servizi pubblici e non solo secondo quelle stabilite dalla normativa
	di settore dettata dalla L. n. 475 del 1968.
	d). L'intera disciplina - ed è quanto qui specificamente interessa – è
	stata, dapprima, completamente ridisegnata dall'art 23-bis del d. 1. 25
	giugno 2008, n. 112, conv. in 1. 6 agosto 2008, n. 133, del quale
-	rileva, ai nostri fini, soprattutto il comma 1, secondo cui: <i>"1. Le disposi-</i>
- <i>G</i>	zioni del presente articolo disciplinano l'affidamento e la gestione dei
	servizi pubblici locali di rilevanza economica, in applicazione della
	disciplina comunitaria e al fine di favorire la piu' ampia diffusione dei

<u> </u>		
prine	<u>cipi di concorrenza, di liberta' di stabilimento e di libera prestazio-</u>	
ne c	lei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di	
<u>serv</u>	rizi di interesse generale in ambito locale, nonche' di garantire il	
diritt	o di tutti gli utenti alla universalita' ed accessibilita' dei servizi	
pub	<u>blici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi</u>	
<u>dell'</u>	articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione,	Č
assi	curando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i	
prine	cipi di sussidiarieta', proporzionalita' e leale cooperazione. Le	
disp	osizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi	
publ	blici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse	
inco	mpatibili. Sono fatte salve le disposizionidella legge 2	
apri	le 1968, n. 475, relativamente alla gestione delle farmacie	, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>
com	nunali".	
e) S	uccessivamente la materia è stata nuovamente modificata dalla	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
L_ n	. 148/2011 che all'art. 4, comma 34 (rubricato "Adeguamento	·
della	a disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e	
alla	normativa dall'Unione europea"), nel ridisegnare la disciplina dei	
serv	izi pubblici locali, stigmatizzava che "Sono esclusi dall'appli-	
cazi	one del presente articolola gestione delle farmacie	
com	unali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475".	······································
f) Da	a ultimo, con la sentenza 20 luglio 2012, n. 199, la Corte Costitu-	
zion	ale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 4 del d.l.	
13 8	agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla l. 14	<u> </u>
sette	embre 2011, n. 148, e successive modificazioni per violazione	4
dell'a	art. 75 della Cost.	

		}
	La materia, allo stato, risulta regolata dal D.L. 18 ottobre 2012, n.	
	179, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221,	
	dal titolo "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", che	
	all'art. 34 ("Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i	
	trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni")	
Ċ	contiene in otto commi – dal 20 al 27 – la nuova disciplina in materia	
	di servizi pubblici locali di rilevanza economica.	
	Ebbene, il comma 25 di tale ultima norma, conformemente a quanto	
	in precedenza previsto dall'art. 23 bis della L. n. 133/2008 e poi	
	dall'art. 4 della L. n. 148/2011, continua ad escludere dal campo di	
	applicazione della disciplina sull'affidamento dei servizi pubblici di	
	rilevanza economica, "le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n.	
	475, relativamente alla gestione delle farmacie comunali".	
<u>.</u>	3. Il primo dato che emerge con assoluta chiarezza dalla normativa in	
n	commento è che il legislatore, anche in tale ultima occasione, ha	
	esplicitamente riconosciuto che quella di cui alla L n. 475 del 1968 è	National Control of Co
	una "disciplina di settore" che è "incompatibile" con quella generale	
	dettata dall'art. 34 della L. n. 221/2012;.	
	Da quanto precede emerge, dunque, con chiarezza che, a seguito	
·	dell' entrata in vigore del D.L. n. 179/2012, alla gestione delle	
	farmacie comunali potrà essere applicata la sola normativa	
	speciale di cui alla I n. 475 del 1968, dovendo invece restare	
<u> </u>	escluse le forme e le modalità previste dalla disciplina generale	
	dettata dallo stesso D.L. n. 179/2012, e quindi anche il modello	
	della società mista.	

	III - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE.
	VIOLAZIONE DELL'ART. 34 DEL D.L. N. 179/2912. VIOLAZIONE
	DEI PRINCIPI COMUNITARI VIGENTI IN MATERIA DI AFFIDA-
	MENTI IN HOUSE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CONCORREN-
	ZA.
	Anche a voler ritenere applicabile al caso di specie, e davvero non si
	vede come, la vigente disciplina relativa alle modalità di gestione dei
	servizi pubblici locali, e quindi ad ammettere che la farmacia comuna-
	le possa essere gestita mediante società a partecipazione mista
	pubblico – privata, i provvedimenti impugnati sono comunque illegitti-
	mi in quanto adottati in palese contrasto con l'art. 34 del D.L. n. 179
	del 2012 e con i principi comunitari vigenti in materia di affidamenti in
,	house.
	Ed infatti, come è noto l'affidamento del servizi pubblici mediante il
	modello della società in house è consentito purchè sussistano deter-
	minati presupposti, tra cui il cosiddetto controllo analogo.
	Di tanto è possibile ricevere univoci riscontri dal tenore letterale del
	citato art. 34, laddove prescrive che l'affidamento debba avvenire nel
	rispetto dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo.
	Ebbene, è ormai pacifico che, in base alla giurisprudenza comunitaria
	e nazionale formatasi in proposito, "Il requisito del "controllo analogo"
	postula un rapporto che lega gli organi societari della società affidata-
	ria con l'ente pubblico affidante, in modo che quest'ultimo sia in
	grado, con strumenti pubblicistici o con mezzi societari di derivazione

	privatistica, di indirizzare "tutta" l'attività sociale attraverso gli strumen-
	ti previsti dall'ordinamento; risulta quindi indispensabile che le deci-
	sioni più importanti siano sempre sottoposte al vaglio preventivo
	dell'ente affidante o, in caso di in house frazionato, della totalità degli
	enti pubblici soci. farmaceutico ad una società" (Consiglio di Stato,
-a '	sez. V, decisione 29.12.2009 n° 8970).
	Ed ancora, "per controllo analogo deve intendersi quello esercitato
	dall'ente pubblico nei confronti della società affidataria del servizio;
	ovvero un controllo analogo a quello che l'ente affidante esercita sui
	propri servizi, permettendole di influenzare in modo determinante le
	decisioni in ordine sia agli obiettivi strategici che alle decisioni impor-
	tanti della stessa società affidataria" (AVCP, Deliberazione n. 21 del
	09/05/2013).
=	In proposito la giurisprudenza ha poi chiarito che "Il comune, ove
	eserciti il diritto di prelazione per l'assunzione della gestione di una
	nuova farmacia scegliendo la forma della gestione diretta, non può
	affidare tale gestione ad una società di capitali, le cui azioni siano in
	gran parte di proprietà di altro comune, in quanto l'affidamento in
	house, in base al disposto dell'art. 113, n. 5, lett. c), d.lg. 18 agosto
	2000 n. 267, n. 113, può essere disposto a favore di società intera-
	mente a capitale pubblico, purché su tale società il comune eserciti un
	controllo "analogo a quello esercitato sui propri servizi". (T.A.R.
* · · · ·	Pescara Abruzzo, sez. I, 07 novembre 2006, n. 687).
-1	In un caso identico a quello in oggetto, codesto Ecc.mo Tribunale ha
	poi avuto modo di chiarire che: "Sulla scorta della giurisprudenza

~
^
*
*
<u>*</u>
·····
<u> </u>

	3. Orbene, nel caso si specie l'Amministrazione intende affidare
	direttamente il servizio di gestione della farmacia comunale ad una
	società mista dove il socio privato avrà una partecipazione maggiori-
	taria pari all'80% del capitale (cfr. pag. 2 del bando).
	Tale circostanza, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra enuncia-
	ti, già di per sé esclude la possibilità per l'Ente di esercitare un
	controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici e servizi in
	ragione della sua partecipazione minoritaria al capitale della società.
	sicché per tal verso il provvedimento impugnato è sicuramente
	illegittimo.
	4. Ma c'è di più.
	Ai sensi dell'art. 34, comma 20, della L. n. 221/2012 "Per i servizi
	pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto
	della disciplina europea, la parita' tra gli operatori, l'economicita' della
	gestione e di garantire adeguata informazione alla collettivita' di
and the second s	riferimento, l'affidamento del servizio e' effettuato sulla base di
	apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che
	da' conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti
	dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che
	definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e
	servizio universale, indicando le compensazioni economiche se
	previste."
	Orbene, nella denegata ipotesi in cui si dovessero ritenere applicabili
	anche alle farmacie le modalità di gestione previsti per i servizi
	pubblici locali, allora i provvedimenti impugnati sarebbero altresì

	illegittimi in quanto manca nella specie la relazione di cui al citato art.	_
	34, che rappresenta invece un presupposto indispensabile per la	_
	costituzione della società mista ed il successivo affidamento alla	_
	medesima del servizio di gestione della farmacia comunale di	_
	Trentola Ducenta.	
	IV - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COMUNITARI E NAZIONALI IN	_
	MATERIA DI EVIDENZA PUBBLICA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO	
	DI EVIDENZA PUBBLICA E CONCORRENZA. VIOLAZIONE	_
	DELL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 267/2000. VIOLAZIONE DELL'ART.	_
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	34 DELLA L. N. 221/2012.	
	I provvedimenti impugnati sono illegittimi anche sotto ulteriore e	_
	diverso profilo.	_
	Ed infatti lo Statuto della farmacia comunale, prevede all'art. 8 la	_
	possibilità per il socio privato di trasferire a terzi le quote di sua	
	proprietà, e ciò in palese violazione con i principi di concorrenza ed	_
	evidenza pubblica di derivazione comunitaria.	
	In punto di fatto la possibilità di cedere le quote non è altro che un	_
	sistema per aggirare l'obbligo della gara.	_
	Sul punto la giurisprudenza ha da tempo affermato che "È illegittimo	_
	l'affidamento di un servizio pubblico disposto dalla società mista con	_
	capitale maggioritario del comune che lo gestiva in precedenza, a una	_
	società terza associata mediante cessione di quota minoritaria del	_
	capitale (nella specie 2% ceduto dalla parte privata). Tale operazione,	_
	infatti, sostanzialmente configura un affidamento a trattativa privata	_
	del servizio di in assenza dei presupposti che ne consentono l'espe-	_

	rimento e con evidente violazione di tutti i principi - di ascendenza	
	tanto interna quanto comunitaria - intesi ad assicurare la massima	
	trasparenza e concorrenzialità nell'affidamento dei pubblici appalti	
	(T.A.R. Lombardia Brescia, 28 novembre 2001, n. 1132).	
	V - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 41 E 97 DELLA COSTITUZIO-	
	NE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 2, 9	
	E 10 DELLA L. 02.04.1968 N. 475. VIOLAZIONE DELL'ART. 1	, 1474111 111111111111111111111111111111
	COMMA 8 DELLA L.R. 21.1.2010 N. 2. VIOLAZIONE DELL'ART.	
	22 DELLA L.R. 8.3.1985 N. 13. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PRO-	
	CEDIMENTO. ERRORE NEI PRESUPPOSTI. ISTRUTTORIA	
	LACUNOSA ED ERRATA.	
	1. Stabilisce l'art. 10, comma 2, della L. n. 475 del 1968 che: "L'am-	
	ministrazione comunale o quella ospedaliera entro 60 giorni	
_ 	dall'avvenuta notifica delibera, nei modi di legge, l'eventuale	
	assunzione della gestione della farmacia dandone immediata	
.,p.,	comunicazione al medico provinciale. In mancanza di tempesti-	
	va comunicazione l'amministrazione comunale o quella ospedaliera	
	decade dal diritto di prelazione"	
	Ebbene nel caso di specie risulta che con delibera n. 32 del	
	20.9.2002 il Comune di Trentola Ducenta abbia esercitato il diritto di	
	prelazione non abbia proceduto alla tempestiva comunicazione di cui	
	al citato art. 10, sicché sicuramente deve ritenersi decaduta dal	
* 4 *	diritto di prelazione stesso, con conseguente illegittimità della	3000,000
- n	procedura di gara in questa sede gravata.	
	2. Ed ancora.	

	Prosegue l'art. 10 nel precisare che: Nel caso di assunzione della		_
	gestione di una farmacia, da parte del comune, l'amministrazione		_
	comunale, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'atto di		_
	approvazione da parte della giunta provinciale amministrativa,		_
	deve approvare il bando di concorso per titoli ed esami al posto di		<u></u>
	farmacista direttore".	ä	_
	E' chiaro che, nel caso di specie, il riferimento "al posto di farmacista		_
	direttore" debba essere sostituito con costituzione della società mista		_
<u> </u>	individuata dall'Amministrazione per la gestione della farmacia		
	comunale.		
	Ebbene il bando di gara è stato indetto ad oltre 10 anni di distanza		_
	dall'esercizio del diritto di prelazione e, quindi, ben oltre il termine di		_
	30 giorni sopra richiesto, sicché anche per tal verso la procedura è		-
	del tutto illegittima e come tale va annullata.	•	_
	3. Ma c'è di più.		_
	Ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 1 della legge Finanziaria per		
	l'anno 2010 della Regione Campania (L.R. 21.01.22010 n. 2) "Le		_
	farmacie istituite da almeno due anni, per le quali non sono state		_
	ancora avviate le procedure concorsuali per l'assegnazione, ovvero		_
	quelle assegnate con diritto di prelazione alla gestione dei comuni		_
	che ne hanno fatto richiesta e che alla data di entrata in vigore della		_
	presente legge finanziaria non sono state ancora aperte, sono		
	soppresse".	• • •	
	Tale norma è chiaramente preordinata ad istituire un blocco alla		
	istituzione di nuove farmacie anche in ragione delle esigenze di		

Studio Legale dell'avv. Paolo Trofino Isola G2, Centro Direzionale, 80143 Napoli

tel: 081 7879391 - fax: 081 7879391

	riordino e contenimento della spesa sanitaria in Campania, già
	oggetto di commissariamento e che rischia di portare in dissesto
	finanziario l'intera regione.
	Blocco volto ad operare una totale preclusione della possibilità di
	procedere in tal senso soprattutto con riferimento alle farmacie
<u>.</u>	comunali.
	In ragione di quanto sopra non sussistono, allo stato, le condizioni
	per ritenere intervenuta l'assegnazione alla gestione comunale della
	terza sede farmaceutica individuata con il predetto decreto non
	avendo l'Amministrazione rispettato nessuno dei termini richiesti
	dalla richiamata normativa.
	VI - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 41 E 97 DELLA COSTITUZIONE.
	VIOLAZIONE DELL'ART. 11 DEL D.L. N. 1/2012. ECCESSO DI
	POTERE. ERRORE NEI PRESUPPOSTI.
	I provvedimenti impugnati contrastano anche con l'art. 11 del D.L. n. 1
	del 24.1.2012.
	Tale norma stabilisce, infatti, che "In deroga a quanto previsto dall'art.
	9 della L. 2 aprile 1968, n. 475, sulle sedi farmaceutiche istituite in
	9 della L. 2 aprile 1968, n. 475, sulle sedi farmaceutiche istituite in
	9 della L. 2 aprile 1968, n. 475, sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 o comunque vacanti non può essere esercitato il diritto di prelazione".
	9 della L. 2 aprile 1968, n. 475, sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 o comunque vacanti non può essere esercitato il diritto di prelazione". Chiara è la ratio della disposizione volta a garantire nuove opportunità
	9 della L. 2 aprile 1968, n. 475, sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 o comunque vacanti non può essere esercitato il diritto di prelazione". Chiara è la ratio della disposizione volta a garantire nuove opportunità lavorative ai farmacisti privi di sede farmaceutica garantendo agli
	9 della L. 2 aprile 1968, n. 475, sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 o comunque vacanti non può essere esercitato il diritto di prelazione". Chiara è la ratio della disposizione volta a garantire nuove opportunità lavorative ai farmacisti privi di sede farmaceutica garantendo agli stessi maggiori possibilità di ambire alle assegnazioni di tutte le sedi
	9 della L. 2 aprile 1968, n. 475, sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 o comunque vacanti non può essere esercitato il diritto di prelazione". Chiara è la ratio della disposizione volta a garantire nuove opportunità lavorative ai farmacisti privi di sede farmaceutica garantendo agli

essendo decaduta dall'esercizio del diritto di prelazione per le ragion	i
sopra esposte, la terza sede farmaceutica istituita nel Comune d	i
Trentola Ducenta risulta allo stato vacante ed, in quanto tale, soggia-	
ce alla preclusione imposta dalla norma sopra richiamata.	
DOMANDA DI SOSPENSIONE	<u> </u>
Il fumus emerge dai motivi di ricorso.	2
Quanto al danno grave ed irreparabile si consideri che l'illegittima	
apertura della farmacia comunale comprometterebbe seriamente gli	i
interessi economici dei due farmacisti attualmente presenti su	
territorio.	
Per altro, poiché il termine di presentazione delle offerte viene a	
scade il 12.12.2013, appare opportuno ottenere una pronuncia, anche	
sommaria, prima di tale scadenza al fine di evitare ulteriori danni	
all'Amministrazione stessa ed agli eventuali partecipanti, danni che	¥.
sarebbero invece irreversibili una volta costituita la Farmacia ed	
affidata la gestione alla società mista che si andrà a costituire.	
P.Q.M.	
Si conclude per l'accoglimento del ricorso conseguenze di legge. Si	
provvede al versamento del contributo unificato nella misura prevista	
per legge.	
avv. Paolo Trofino	
	· -

	Ad istanza delle ricorrenti e del sottoscritto Avv. Paolo Trofino si	
	notifichi copia del ricorso che precede, debitamente sottoscritto, a:	
	1) Comune di Trentola Ducenta, in persona del Sindaco legale	
	rapp.te p.t., dom.to per la carica presso la Casa Comunale in Trento-	
	la Ducenta a mani di	
	Capace, autorizzato o che ne cura la consegna	
·		
₹ <u>0</u>		
		2.000
		-
* _ a		5. (1944)
······		

TRIBUNALE NAPOLI NORD

RIBUNALE DI SANTA MARIA E.V SEZI DISTAGGATA DI AVERSA
richiesta co me la chi, fe is il per les III. Ciudir. Addetio al su
Mestalo Ulicio no natificato il presenti, esto a monte de la companio del companio de la companio de la companio del companio de la companio della companio
Consequences of freed of
I ladach a ciù den basellaja au el Clinevia polo Edirezal i la lai difro aio el Básellasi, d'apol a * a la sur n'el nel la alega i la culle pare stante i para pur eleventa use frugol, del la Basella sa també : •critaja. Il rind, in muserni, d'el nue affate en procuar à també el le pays, modiante
lepatin di napir. Sviedin Betigipis, - lui e pipi datu distri Ĉomonde di Milavyspoin um strong milino omina e dina parase de Apace, A/R
UFFICIAL GREATION Ligid Aleilio

1



Città di Trentola Ducenta

Provincia di Caserta

Settore Organi Istituzionali

Pareri art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sulla proposta di deliberazione adottata dalla Giunta Comunale con atto N.H. del 47 - 17 - 104 - 3

ad oggetto:	Nomina Legale - Ricorso al TAR Regionale Campania da parte della Dott.ssa Luisa Abbate e della Dott.ssa Filonilla Rossi / Comune di Trentola Ducenta.
	o Powererde
Parere Tecnic	o lavore vole
	Il Responsabile (D.ssa Gelsomina Terracciano)
	(B.ssa seisemma Terracciano)
Parere contab	ile a la milla
1 41010 001140	
	Il Responsabile (Rag. Antonio Sperone)
Attestazione a	art. 153 comma V D.Lgs. 267 del 2000 circa la copertura finanziaria.
Si attesta la co	opertura finanziaria:

Il Responsabile del Servizio Finanziario (Rag. Antonio Sperone)





Il Segretario Generale Dott.ssa Gelsomina Terracciano

Albo Pretorio N. 2001

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo comune per gg. 15 consecutivi a partire da oggi.

Inviata ai Capigruppo il 13-12-13 Prot. N. 147-43

Li 13-12-2013

Il Responsabile F.F.

Dott.ssa Gelsonijna Terracciano

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

Trentola Ducenta lì 13 - 12 - W13

Il Responsabile F.F.

Dott.ssa Gelsomina Terracciano

